

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 104

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
21 aprile 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 432/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (Versione codificata)** 3

★ **Regolamento (CE) n. 434/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 8

★ **Regolamento (CE) n. 435/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri** 13

★ **Regolamento (CE) n. 436/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999**..... 14

★ **Regolamento (CE) n. 437/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽¹⁾** 16

★ **Regolamento (CE) n. 438/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 18

★ **Regolamento (CE) n. 439/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, di attuazione della decisione 2006/526/CE del Consiglio sulle relazioni tra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro** 20

Regolamento (CE) n. 440/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1° giugno-31 agosto 2007 26

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran** 28
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2007/239/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2007, relativa a una posizione comunitaria in merito alla decisione n. 1/2007 della commissione mista di cui all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro** 32

Decisione n. 1/2007 del ... della commissione mista di cui all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro 34

Commissione

2007/240/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE [notificata con il numero C(2007) 1622] ⁽¹⁾** 37



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 432/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	59,4
	TN	139,0
	TR	141,2
	ZZ	113,2
0707 00 05	JO	171,8
	MA	81,7
	TR	138,3
	ZZ	130,6
0709 90 70	MA	35,8
	TR	112,6
	ZZ	74,2
0709 90 80	EG	242,2
	ZZ	242,2
0805 10 20	CU	40,0
	EG	37,1
	IL	69,3
	MA	47,2
	TN	53,0
	ZZ	49,3
0805 50 10	IL	57,2
	TR	70,2
	ZZ	63,7
0808 10 80	AR	82,9
	BR	83,5
	CA	105,7
	CL	90,8
	CN	91,4
	NZ	126,8
	US	130,5
	UY	78,1
	ZA	89,1
ZZ	97,6	
0808 20 50	AR	79,2
	CL	97,7
	CN	36,6
	ZA	82,4
	ZZ	74,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 433/2007 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2007****che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine****(Versione codificata)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine ⁽²⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ha stabilito le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo.

(3) Attesa la situazione del mercato della Comunità e le possibilità di smercio di taluni prodotti del settore delle carni bovine, che potrebbero essere acquistati all'intervento, è opportuno prevedere a quali condizioni sia possibile concedere restituzioni particolari all'esportazione per tali prodotti, ove siano destinati a taluni paesi terzi, al fine di ridurre gli acquisti all'intervento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

2. Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi.

3. Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato o i rognoni, il loro peso è diminuito di:

a) 5 kg per il fegato e i rognoni;

b) 4,5 kg per il fegato;

c) 0,5 kg per i rognoni.

Articolo 2

1. Il beneficio di una restituzione particolare all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati provengono da bovini adulti maschi.

2. La prova di cui al paragrafo 1 è data da un attestato conforme all'allegato I, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

Questo attestato deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato di pagare le restituzioni dopo l'espletamento di dette formalità. Quest'ultimo avviene nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il controllo dei prodotti e per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 2. Tali condizioni possono specificare un quantitativo minimo.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti tra il momento del controllo e la loro uscita dal territorio geografico della Comunità o la loro consegna alle destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾. Tali misure implicano in particolare l'identificazione di ciascun prodotto mediante una stampigliatura indelebile o una sigillatura di ogni quarto. La macellazione e l'identificazione hanno luogo nel macello designato dall'interessato nella domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Qualora carcasce o mezzene siano sezionate, al di fuori del macello, in quarti anteriori e quarti posteriori, l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, può sostituire l'attestato di cui all'articolo 2, rilasciato per carcasce o mezzene, con attestati rilasciati per quarti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni per il loro rilascio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 32/82 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore o richiedente	ATTESTATO per le carni provenienti da bovini adulti maschi N. ... Regolamento (CE) N. [...]
2. Destinatario ⁽¹⁾	3. Autorità emittente

NOTE

A. Le carni devono essere descritte secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni all'esportazione.

4. Mezzo di trasporto ⁽¹⁾	<p>B. Il presente attestato deve essere consegnato all'ufficio doganale che procede all'espletamento delle formalità doganali di esportazioni, d'introduzione in un deposito doganale o di introduzione in zona franca.</p> <p>C. L'ufficio doganale fa pervenire il presente attestato debitamente vistato, all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.</p>	
5. Marche o numeri ⁽¹⁾ e quantità dei pezzi; designazione delle carni. — con frattaglie aderenti ⁽²⁾ — senza frattaglie aderenti ⁽²⁾	6. Sottovoce della nomenclatura combinata	7. Massa netta (peso) in kg ⁽³⁾
8. Quantità dei pezzi (in lettere)		
9. Menzioni particolari		
10. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE Il sottoscritto attesta che le carni qui sopra descritte provengono da bovini adulti maschi. Misure d'identificazione utilizzate:		
11. VISTO DELLA DOGANA Le formalità di esportazione, d'introduzione in un deposito doganale o di introduzione in zona franca, relative alle carni qui sopra descritte sono state espletate. Documento doganale: Modello: Numero: Data: (Firma) (Timbro)	Luogo: Data: (Firma) (Timbro o sigillo stampato)	

⁽¹⁾ Menzione facoltativa.
⁽²⁾ Cancellare l'indicazione superflua.
⁽³⁾ Previa deduzione del peso forfettario delle frattaglie, se queste sono aderenti alla carcassa o alla sella.

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione
(GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11)

Regolamento (CEE) n. 752/82 della Commissione
(GU L 86 dell'1.4.1982, pag. 50)

Regolamento (CEE) n. 2304/82 della Commissione
(GU L 246 del 21.8.1982, pag. 9)

Regolamento (CEE) n. 631/85 della Commissione
(GU L 72 del 13.3.1985, pag. 24)

Regolamento (CEE) n. 2688/85 della Commissione
(GU L 255 del 26.9.1985, pag. 11)

Regolamento (CEE) n. 3169/87 della Commissione limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1
(GU L 301 del 24.10.1987, pag. 21)

Regolamento (CE) n. 2326/97 della Commissione
(GU L 323 del 26.11.1997, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 744/2000 della Commissione
(GU L 89 dell'1.4.2000, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione limitatamente all'articolo 1
(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 32/82	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3, alinea	Articolo 1, paragrafo 3, alinea
Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, prima frase	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, seconda e terza frase	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	—
—	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 3, e l'articolo 56,visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁽²⁾, in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 34 e l'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania definiscono in termini generali le condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno supplementare temporaneo per misure transitorie di sviluppo rurale in questi due nuovi Stati membri. È necessario adottare disposizioni di applicazione per completare tali condizioni e adattare talune norme previste dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁽³⁾.
- (2) Tali disposizioni di applicazione devono attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e devono quindi limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli scopi perseguiti.
- (3) Occorre specificare le condizioni di ammissibilità relative ad alcune misure transitorie.
- (4) Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale contenenti tali misure nonché il loro esame e la

loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

- 1) al capo III, sezione I, sottosezione 1, è aggiunto il seguente articolo 25 bis:

«Articolo 25 bis

1. Un sostegno per la fornitura dei servizi di consulenza e di divulgazione agricole di cui all'allegato VIII, sezione I D dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania può essere concesso alle autorità e agli organismi che prestano questi servizi agli agricoltori. I servizi includono in particolare l'elaborazione di piani aziendali, l'assistenza nella presentazione di domande per beneficiare delle misure di sviluppo rurale, la consulenza e la divulgazione connesse al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza e divulgazione agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza con riguardo ai servizi da fornire.

⁽¹⁾ L'atto di adesione è stato adattato dalle decisioni 2006/663/CE (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 2) e 2006/664/CE del Consiglio (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

3. Per il periodo 2007-2009, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori, la Bulgaria e la Romania possono applicare la presente misura o la misura "utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali" di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»

2) al capo III, sezione I, sottosezione 4, la seguente frase è aggiunta all'articolo 37, paragrafo 2:

«In Bulgaria e in Romania, la prima gara deve essere indetta entro tre anni dall'approvazione del programma.»

3) al capo III, sezione I, sottosezione 4, è aggiunto il seguente articolo 37 bis:

«Articolo 37 bis

In Bulgaria e in Romania, l'acquisizione di competenze ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può includere anche i costi connessi alla costituzione di partenariati rappresentativi in materia di sviluppo locale, alla definizione di strategie di sviluppo integrate, al finanziamento della ricerca e alla preparazione delle domande relative alla selezione dei gruppi di azione locale. Tali costi sono sovvenzionabili per i gruppi di azione locale potenziali.»

4) al capo III, sezione 1, è aggiunta la seguente sottosezione 4 bis:

«Sottosezione 4 bis

Misura addizionale temporanea per la Bulgaria e la Romania

Articolo 39 bis

Le condizioni di ammissibilità per la concessione di aiuti nell'ambito della misura prevista alla sezione I, lettera E, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ("Complemento ai pagamenti diretti") sono definite dalla decisione della Commissione recante approvazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.»

5) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

1. Al punto 3.4, il nuovo comma seguente è inserito dopo il primo comma:

«Per la Bulgaria e la Romania, la descrizione di cui al comma precedente riguarda l'incidenza delle risorse finanziarie Sapard.»

2. Al punto 5.2, il primo trattino è completato dalla frase seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, riferimento a tutte le operazioni/i contratti in corso, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione (*) sulle misure relative alle convenzioni di finanziamento pluriennali e alle convenzioni di finanziamento annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e della transizione da Sapard agli strumenti di sviluppo rurale.

(*) GU L 69 del 9.3.2007, pag. 5.»

3. Al punto 5.3.1.2.3 è aggiunto il seguente sesto trattino:

«— elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio ai sensi della sezione II, paragrafo 3, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»

4. Il titolo del punto 5.3.1.4 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.1.4. **Misure transitorie per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia**»

5. Al punto 5.3.1.4 è aggiunto il punto seguente:

«5.3.1.4.3. Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

— descrizione del tipo di servizi di consulenza e di divulgazione da fornire,

— requisiti minimi per gli organismi responsabili della fornitura di questi servizi,

— modalità di selezione dei suddetti organismi.»

6. Al punto 5.3.4.3 è aggiunto il seguente terzo trattino:

«— Per la Bulgaria e la Romania, i criteri minimi applicabili alla definizione dei gruppi di azione locale potenziali di cui all'articolo 37 bis.»

7. È aggiunto il seguente punto 5.3.5:

«5.3.5. **Complementi ai pagamenti diretti**

— contributo comunitario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,

— designazione dell'organismo pagatore.»

8. La seguente tabella è aggiunta per la Bulgaria e la Romania dopo il punto 6.2:

«6.2 a. *Piani finanziari per asse per la Bulgaria e la Romania (in euro per l'insieme del periodo)*

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR
Asse 1			
Asse 2			
Asse 3			
Asse 4			
Assistenza tecnica			
Complementi ai pagamenti diretti			
Totale»			

9. Nel Nota Bene dopo la tabella 6.2 a, è aggiunta la frase seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, ai fini dell'identificazione di tali spese deve essere utilizzata la tabella di concordanza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione.»

10. La seguente tabella per la Bulgaria e la Romania è inserita dopo la tabella 7:

«7a. **Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania (in euro per l'insieme del periodo)**

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 111			
Misura 112			
Misura 121			
Misura 1...			
Totale asse 1			
Misura 211			
Misura 212			
Misura 221			
Misura 2 ...			
Totale asse 2			
Misura 311			
Misura 312			
Misura 321			
Misura 3...			
Totale asse 3			

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
41 Strategie di sviluppo locale:			
— 411 Competitività			
— 412 Gestione dell'ambiente/del territorio			
— 413 Qualità della vita/diversificazione			
421 Cooperazione:			
431 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione			
Totale asse 4 (*)			
511 Assistenza tecnica di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale:			
a) costi di gestione			
b) piano d'azione			
611 Complementi ai pagamenti diretti			
Totale complessivo			

(*) Per verificare la conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell'asse 4.»

11. I seguenti codici di misure (143) e (611) devono essere aggiunti alla tabella del punto 7:

«(143) Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

(611) Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania.»

REGOLAMENTO (CE) N. 435/2007 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri incontrano difficoltà a rispettare il termine del 31 marzo 2007, fissato all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione ⁽³⁾ per effettuare il versamento ai beneficiari delle misure eccezionali di sostegno del mercato. Poiché è la prima volta che simili misure eccezionali vengono applicate, l'avvio delle procedure amministrative ha richiesto molto tempo. È dunque opportuno che il termine di pagamento venga prorogato di due mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/2006.

- (3) Poiché il termine attualmente fissato scade il 31 marzo 2007, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° aprile 2007.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1010/2006, la data «31 marzo 2007» è sostituita da «31 maggio 2007».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

⁽³⁾ GU L 180 del 4.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 41).

REGOLAMENTO (CE) N. 436/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 ⁽²⁾, prevede che la restituzione all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero possa essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ⁽³⁾, prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16.
- (4) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che il prodotto debba essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.
- (5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 indica i diversi documenti che possono costituire la prova dell'e-

spletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo, nel caso in cui il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo il suddetto articolo, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova di cui al medesimo articolo si consideri costituita se è fornita con la presentazione di un documento particolare o con altro mezzo.

- (6) Nel settore dello zucchero, le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. L'ottenimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può comportare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando od ostacolando sensibilmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.
- (7) Per limitarne le conseguenze sull'equilibrio del mercato saccarifero, il regolamento (CE) n. 2255/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito le prove alternative che offrono le garanzie che consentono di considerare il prodotto come importato nel paese terzo.
- (8) Poiché dal 31 dicembre 2006, data a decorrere dalla quale il regolamento (CE) n. 2255/2004 ha cessato di applicarsi, si constata il persistere delle difficoltà amministrative e delle loro conseguenze sul mercato, è opportuno stabilire nuovamente le prove di destinazione alternative per le esportazioni effettuate dal 1° gennaio 2007 e prevedere di conseguenza un'applicazione retroattiva del presente regolamento.
- (9) Trattandosi di una misura derogatoria, occorre limitarne la durata di applicazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.11.2006, pag. 52).

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 385 del 29.12.2004, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2121/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 24).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le esportazioni effettuate in conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prodotto è considerato importato in un paese terzo su presentazione dei tre documenti seguenti:

- a) copia del documento di trasporto;
- b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il

luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

- c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, oppure la prova del pagamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 437/2007 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta, se necessario, ad adottare misure per l'applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione⁽²⁾ è il primo atto che ha stabilito tali misure.
- (2) Le misure previste dal regolamento (CE) n. 622/2003 devono essere riviste alla luce delle loro conseguenze operative per gli aeroporti e del loro impatto sui passeggeri.
- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 2320/2002, le misure di cui all'allegato del regolamento (CE) n.

622/2003 sono considerate riservate e pertanto non sono state pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento.

- (4) Il regolamento (CE) n. 622/2003 va modificato conseguentemente.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

L'articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1862/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 36).

ALLEGATO

A norma dell'articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

REGOLAMENTO (CE) N. 438/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag 1).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Preparazione in forma di capsule di gelatina. Ciascuna capsula contiene:</p> <p>coenzima Q10: 30 mg, olio di soia: 178 mg, lecitina di soia: 6,3 mg, olio di cocco: 15,1 mg, cera d'api: 15,1 mg, olio di palma: 45,5 mg.</p> <p>Gli oli e la cera contenuti nel preparato sono utilizzati come eccipienti o riempitivi (filler).</p> <p>Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto. Secondo le istruzioni riportate sulla confezione, il coenzima Q10 è utilizzato come coadiuvante nei disturbi del sistema circolatorio.</p>	2106 90 92	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1. a) del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.</p> <p>Il prodotto è escluso dalla voce 1517 in quanto gli oli e la cera in esso contenuti hanno unicamente funzione di eccipienti e riempitivi. La classificazione tariffaria del prodotto è determinata dal coenzima Q10; la sua concentrazione nella preparazione è molto più alta della sua concentrazione naturale negli oli.</p> <p>Il prodotto non può essere classificato nel capitolo 30 in quanto la dose di coenzima Q10 raccomandata è insufficiente per un uso terapeutico o profilattico.</p> <p>Il prodotto deve essere classificato come integratore alimentare della voce 2106.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 439/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

di attuazione della decisione 2006/526/CE del Consiglio sulle relazioni tra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/526/CE (di seguito «la decisione») richiede l'adozione ad opera della Commissione delle misure di attuazione relative alla seconda parte della decisione medesima sulla base di una stretta consultazione fra il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca nell'ambito della procedura di partenariato.
- (2) Le misure adottate dalla Commissione in forza dell'articolo 9 della decisione devono essere conformi ai principi della sana gestione finanziaria, del partenariato, della complementarità e della sussidiarietà; esse garantiscono la titolarità, da parte del governo autonomo della Groenlandia, del processo di sviluppo, unitamente alle attività di monitoraggio e di audit da parte del governo autonomo della Groenlandia e della Commissione.
- (3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della decisione, e tenuto conto delle specifiche necessità e capacità del governo autonomo della Groenlandia e delle sue modalità di gestione della spesa pubblica, l'assistenza finanziaria viene accordata sotto forma di sostegno di bilancio.
- (4) Occorre stabilire le misure per la preparazione e l'adozione, da parte del governo autonomo della Groenlandia e della Commissione, del documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlan-

dia di cui all'articolo 6 della decisione e per le attività di attuazione, seguito, valutazione, revisione e relazione ivi connesse. Dette misure prevedono la partecipazione della Commissione alle suddette attività.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono state oggetto di consultazione con il governo autonomo della Groenlandia e con il governo della Danimarca.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Groenlandia di cui all'articolo 10 della decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure in materia di programmazione, attuazione, monitoraggio, revisione e valutazione dell'assistenza finanziaria della Comunità a favore della Groenlandia gestita dalla Commissione dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni di cui alla decisione 2006/526/CE e al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

Complementarità e partenariato

1. Le attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, revisione e valutazione dell'assistenza vengono svolte sulla base di una stretta consultazione fra il governo autonomo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione.
2. Il governo autonomo della Groenlandia veglia affinché le autorità locali e la società civile siano adeguatamente consultate durante il processo di programmazione.
3. Il governo autonomo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione garantiscono il coordinamento e la coerenza tra le misure adottate in forza del presente regolamento, le misure adottate grazie ai contributi in ambito FES e le operazioni condotte dalla Banca europea per gli investimenti da una parte, e i contributi del governo della Danimarca, dall'altra.

⁽¹⁾ GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

*Articolo 3***Programmazione**

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, le operazioni finanziate tramite l'assistenza comunitaria nell'ambito della decisione vengono programmate quanto prima mediante l'adozione di un documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (di seguito «DPSS»), strutturato in conformità del modello allegato al presente regolamento.

2. Dopo aver consultato le parti interessate al processo di sviluppo, il governo autonomo della Groenlandia prepara una proposta di DPSS prendendo spunto dagli insegnamenti tratti e dalle migliori prassi.

La proposta di DPSS risponde ai bisogni e alla specifica situazione della Groenlandia. Essa individua le attività prioritarie e assicura la titolarità dei programmi di cooperazione da parte delle autorità locali.

La proposta è presentata alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La proposta di DPSS è soggetta ad uno scambio di vedute tra il governo autonomo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione, tenendo conto della responsabilità della Commissione per quanto riguarda la strategia di risposta.

Il governo autonomo della Groenlandia fornisce tutte le necessarie informazioni, ivi comprese le risultanze di eventuali studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il DPSS nel modo più efficace possibile.

Viene presa nota di eventuali divergenze tra l'analisi del governo autonomo della Groenlandia e l'analisi della Commissione.

4. La Commissione valuta la proposta di DPSS entro 30 giorni dalla presentazione della medesima da parte del governo autonomo della Groenlandia al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi richiesti per l'adozione della decisione di finanziamento annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione, nonché la coerenza del DPSS con gli intenti della decisione, del presente regolamento e delle rilevanti politiche comunitarie.

5. Il governo autonomo della Groenlandia è responsabile della stesura finale del DPSS. Il governo autonomo della Groenlandia e la Commissione sono congiuntamente responsabili dell'adozione del DPSS. La Commissione adotta il DPSS dopo aver ascoltato il parere del comitato Groenlandia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione.

*Articolo 4***Attuazione**

1. La spesa a fronte dell'assistenza finanziaria a favore della Groenlandia di cui alla decisione viene impegnata dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione.

2. Nell'ambito del campo d'applicazione del DPSS, l'impegno di spesa interviene successivamente a una decisione di finanziamento annuale della Commissione a copertura del sostegno di bilancio settoriale, cui fa seguito una convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione e il governo autonomo della Groenlandia. La Commissione adotta la decisione di finanziamento annuale dopo aver ascoltato il parere del comitato Groenlandia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione.

3. Un importo indicativo pari all'1 % massimo dell'importo complessivo annuo è destinato a finanziare le risorse necessarie per consentire alla Commissione una gestione efficace degli aiuti.

*Articolo 5***Monitoraggio, revisione e valutazione**

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione relativa alla gestione dell'assistenza finanziaria della Comunità, il governo autonomo della Groenlandia si assume la responsabilità primaria del controllo finanziario di detta assistenza.

La Commissione e il governo autonomo della Groenlandia cooperano e coordinano i piani, le metodologie e la realizzazione dei controlli al fine di ottimizzare l'utilità dei controlli eseguiti. Essi si comunicano senza indugio le risultanze dei controlli effettuati.

2. Il governo autonomo della Groenlandia controlla l'attuazione del DPSS.

Al fine di verificare che l'assistenza venga erogata nel rispetto dell'efficacia e della qualità, il governo autonomo della Groenlandia segue e valuta i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici del DPSS.

Il governo autonomo della Groenlandia esegue il monitoraggio in funzione degli indicatori specificati nel DPSS e della convenzione di finanziamento annuale. Gli indicatori sono consoni al carattere specifico del programma e ai suoi obiettivi.

3. Il governo autonomo della Groenlandia redige e inoltra alla Commissione relazioni annuali di attuazione conformemente al calendario di cui alle convenzioni di finanziamento concluse ogni anno tra la Commissione e il governo medesimo.

Le relazioni annuali di attuazione vengono prodotte localmente; la loro stesura finale viene ultimata dal governo autonomo della Groenlandia e dalla Commissione entro un termine di 60 giorni.

Le relazioni constano in particolare:

- a) di una valutazione dei risultati conseguiti nel o nei settori focali in funzione degli obiettivi individuati nel DPSS, degli indicatori di monitoraggio e degli impegni strategici settoriali;
- b) di una valutazione dell'attuazione delle operazioni in corso come previsto nelle convenzioni di finanziamento e del rispetto delle scadenze relative a impegni e pagamenti;
- c) di un attestato di legalità e regolarità.

4. Nell'ambito del riesame intermedio di cui all'articolo 13 della decisione, vengono esaminati i risultati iniziali del DPSS, la loro rilevanza e il grado di realizzazione degli obiettivi; vengono inoltre valutati l'uso fatto delle risorse finanziarie, le operazioni di monitoraggio e di attuazione, il ritmo dei versamenti e la cooperazione globale tra il governo autonomo della Groenlandia e la Commissione.

Detto riesame viene eseguito sotto la responsabilità della Commissione, in cooperazione con il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca, sulla base di criteri individuati nel DPSS, specie per quanto riguarda la dotazione finanziaria, e tenendo conto delle relazioni annuali di attuazione di cui al paragrafo 3.

5. La valutazione del DPSS verte sull'impiego delle risorse, sull'efficacia e sull'efficienza dell'assistenza e sul suo impatto; vengono tratte inoltre conclusioni e raccomandazioni, avvalendosi in particolare dei risultati delle valutazioni già disponibili.

Detta valutazione tiene conto dei fattori di successo o di insuccesso dell'attuazione, nonché delle realizzazioni e dei risultati, compreso il loro carattere sostenibile.

La valutazione del DPSS compete alla Commissione, in coordinamento con il governo autonomo della Groenlandia e con il governo della Danimarca.

Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

Articolo 6

Misure di salvaguardia

1. La Commissione sospende i versamenti e richiede, motivando la sua richiesta, al governo autonomo della Groenlandia di presentare le proprie osservazioni, ed eventualmente apportare delle rettifiche, entro un dato termine, dopo aver eseguito i necessari controlli, qualora giunga alle seguenti conclusioni:

- a) che il governo autonomo della Groenlandia non ha assolto ai propri obblighi;
- b) che il DPSS non giustifica, in tutto o in parte, né una parte né la totalità del contributo comunitario;
- c) che i sistemi di gestione o di controllo presentano insufficienze tali da poter condurre ad irregolarità sistematiche.

2. Il termine entro il quale il governo autonomo della Groenlandia può rispondere alla richiesta di presentare osservazioni, ed eventualmente apportare delle rettifiche, è di due mesi, tranne i casi debitamente giustificati in cui la Commissione può accordare un periodo più lungo.

3. Laddove il governo autonomo della Groenlandia contesti le osservazioni mosse dalla Commissione, il governo medesimo e il governo della Danimarca sono invitati dalla Commissione ad una riunione di partenariato in occasione della quale tutte le parti tentano di giungere ad un accordo in merito alle osservazioni di cui sopra e alle conclusioni che vanno tratte dalle medesime.

Qualora il governo autonomo della Groenlandia contesti le osservazioni mosse dalla Commissione e venga convocata una riunione di partenariato ad hoc, il termine di tre mesi di cui al paragrafo 5 entro il quale la Commissione addiuvata ad una decisione decorre dalla data della suddetta riunione.

4. Nei casi in cui la Commissione propone rettifiche finanziarie, al governo autonomo della Groenlandia viene data la possibilità di dimostrare, mediante l'esame delle pratiche interessate, che la portata reale delle irregolarità è più esigua di quanto stimato dalla Commissione.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per detto esame è limitato ad un termine ulteriore di due mesi, decorrente dalla fine del termine di due mesi di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto di eventuali prove fornite dal governo autonomo della Groenlandia entro detti termini.

5. Allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, laddove non sia stato raggiunto un accordo e il governo autonomo della Groenlandia non abbia apportato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto di eventuali osservazioni presentate dal governo medesimo e dal governo della Danimarca, può, entro tre mesi, decidere alternativamente di:

- a) ridurre i versamenti;
- b) apportare le rettifiche finanziarie richieste sopprimendo la totalità della dotazione o parte di essa.

6. Fermi restando i paragrafi da 1 a 5, la Commissione può, previa debita verifica, sospendere in tutto o in parte un pagamento intermedio laddove constati che una grave irregolarità nelle spese interessate non è stata ancora rettificata e ritenga indispensabile intervenire immediatamente.

La Commissione informa il governo autonomo della Groenlandia delle azioni intraprese e delle relative motivazioni. Se, decorsi cinque mesi, i motivi della sospensione persistono o se il governo autonomo della Groenlandia non ha notificato alla Commissione di aver adottato provvedimenti volti a rettificare

la grave irregolarità, gli importi dovuti possono essere recuperati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 7

Informazione e pubblicità

1. Il governo autonomo della Groenlandia provvede affinché i programmi finanziati ai sensi della decisione ricevano adeguata pubblicità sensibilizzando l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità in relazione ai suddetti programmi.

2. Il governo autonomo della Groenlandia si adopera, in particolare, affinché venga garantita una presenza adeguata dei rappresentanti delle istituzioni comunitarie alle attività pubbliche più importanti connesse ai programmi sovvenzionati.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

Louis MICHEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

STRUTTURA DI MASSIMA DEL DOCUMENTO INDICATIVO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA GROENLANDIA

Il testo, nella sua interezza, si limita approssimativamente a 15 pagine, compresi la sintesi e i capitoli da 1 a 5 ed esclusi gli allegati.

Parte A: Strategia di cooperazione*Sintesi*

Il DPSS è introdotto da una sintesi di una mezza pagina che rende conto delle principali problematiche di medio e lungo termine cui si confronta la Groenlandia, dei maggiori obiettivi del documento e delle motivazioni principali della scelta del settore focale.

Capitolo 1: obiettivi della cooperazione comunitaria

Il capitolo esplicita gli obiettivi globali della cooperazione comunitaria quali stabiliti dal trattato CE, dalla decisione e dalla relativa dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro.

Capitolo 2: programma strategico del governo autonomo della Groenlandia

Il capitolo riprende concisamente gli scopi e gli obiettivi stabiliti dal governo autonomo della Groenlandia nei documenti strategici ufficiali (per settore), nei piani di medio e lungo termine, nelle strategie di riforma o nei programmi di sviluppo. Esso indica inoltre il modo in cui il governo autonomo della Groenlandia intende perseguire detti obiettivi e una previsione della relativa copertura di bilancio settoriale. È inoltre compresa una valutazione concisa della capacità istituzionale.

Capitolo 3: valutazione della contingenza politica, economica e sociale

Il capitolo indica i maggiori sviluppi/temi di politica interna e i rilevanti aspetti del contesto estero e rende conto della contingenza politica, delle questioni commerciali, della situazione socio-economica, degli aspetti ambientali e, infine, del carattere sostenibile delle attuali linee politiche e delle sfide di medio e lungo termine. Viene prestata particolare attenzione alla valutazione della politica macro-economica e della gestione della spesa pubblica della Groenlandia.

Capitolo 4: strategia di risposta della CE

Vengono qui illustrate le scelte strategiche della cooperazione comunitaria, precisando i settori/comparti in cui si concentrano gli aiuti. Dette scelte sono la conseguenza logica:

- degli obiettivi politici comunitari,
- di un'analisi della situazione della Groenlandia e della sua strategia di sviluppo, che determina la rilevanza e la sostenibilità della strategia di sostegno,
- del volume indicativo dei fondi disponibili,
- della complementarità con l'assistenza erogata da altri partner principali e nell'ambito dei programmi del governo autonomo della Groenlandia, che devono essere illustrati in modo conciso.

Parte B: Programma indicativo*Capitolo 5: programma indicativo*

Il capitolo illustra il programma indicativo della Groenlandia, basato sull'analisi strategica e perfettamente in linea con la medesima. Il programma costituisce parte integrante del DPSS e consta delle seguenti sezioni:

- **obiettivi e risultati previsti:** la sezione illustra brevemente gli obiettivi e gli scopi generali del programma da finanziare per il periodo 2007-2013, indicando i risultati previsti,

- **dotazioni finanziarie:** la sezione comprende una suddivisione degli stanziamenti indicativi per il settore focale (ed eventuali altri settori) per il periodo 2007-2013, da utilizzare a sostegno delle priorità individuate nella strategia. Gli importi sono indicati in euro,
 - **settore focale:** la sezione fornisce informazioni sugli obiettivi specifici e sui risultati previsti per il settore focale (ed eventuali altri settori), nonché sui principali interventi di assistenza pianificati. Vanno inoltre indicati i provvedimenti strategici/di accompagnamento che il governo autonomo della Groenlandia intende adottare per contribuire all'attuazione della strategia di risposta. Deve essere indicato l'importo previsto per il settore focale (ed eventuali altri settori) e occorre individuare le parti interessate,
 - **modalità di finanziamento:** la sezione contiene un'analisi dei meriti del sostegno di bilancio settoriale e indica le modalità di questa impostazione,
 - **rischi e ipotesi:** la sezione indica le ipotesi formulate, unitamente ai possibili rischi connessi all'attuazione del programma e alle misure di attenuazione individuate,
 - **indicatori:** la sezione individua gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore focale. Detti indicatori sono specifici, misurabili nel breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo; essi prevedono un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali,
 - **monitoraggio dei risultati:** la sezione illustra nelle grandi linee il metodo di monitoraggio dei risultati basato su informazioni di immediata fruizione,
 - **questioni trasversali:** nei settori interessati dall'assistenza, devono trovare spazio le questioni trasversali (genere, ambiente, sviluppo istituzionale, potenziamento delle capacità),
 - **dati sintetici:** devono essere allegati dati sintetici sulla Groenlandia unitamente ad eventuali informazioni rilevanti.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 440/2007 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2007****concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1° giugno-31 agosto 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi dell'aprile 2007, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

- (3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 341/2007, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 aprile 2007 ai sensi dell'articolo 12 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi dell'aprile 2007 e trasmesse alla Commissione entro il 15 aprile 2007 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	X
— Nuovi importatori	09.4099	X
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	24,88668 %
— Nuovi importatori	09.4100	0,600467 %
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	100 %
— Nuovi importatori	09.4102	75,524737 %

«X»: per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione.

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 441/2007 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c),

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 figura l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

(2) Il 24 marzo 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, delle

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

A. Persone fisiche

- 1) Fereidoun **Abbasi-Davani**. Altre informazioni: scienziato senior presso il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL). Ha contatti con l'Istituto della fisica applicata e collabora strettamente con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.
- 2) Dawood **Agha-Jani**. Funzione: capo del PFEP — Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 3) Ali Akbar **Ahmadian**. Titolo: viceammiraglio. Funzione: capo dello Stato maggiore congiunto dei Guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).
- 4) Behman **Asgarpour**. Funzione: dirigente operativo (Arak). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 5) Bahmanyar Morteza **Bahmanyar**. Funzione: capo dipartimento Finanze e bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
- 6) Ahmad Vahid **Dastjerdi**. Funzione: capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
- 7) Ahmad **Derakhshandeh**. Funzione: presidente e amministratore delegato della banca Sepah.
- 8) Reza-Gholi **Esmaeli**. Funzione: capo dipartimento Commercio e affari internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
- 9) Mohsen **Fakhrizadeh-Mahabadi**. Altre informazioni: scienziato senior presso il MODAFL e ex capo del Centro di ricerche in fisica (PHRC).
- 10) Mohammad **Hejazi**. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza di resistenza del Bassij.
- 11) Mohsen **Hojati**. Funzione: capo del gruppo industriale Fajr.
- 12) Mehrdada Akhlaghi **Ketabachi**. Funzione: capo del gruppo industriale Shahid Bagheri (SBIG).
- 13) Ali Hajinia **Leilabadi**. Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 14) Naser **Maleki**. Funzione: capo del gruppo industriale Shahid Hemmat (SHIG). Altre informazioni: Naser Maleki è anche un funzionario del MODAFL incaricato di sorvegliare i lavori del programma iraniano riguardante i missili balistici Shahab-3, cioè i missili balistici a lunga gittata attualmente operativi in Iran.
- 15) Jafar **Mohammadi**. Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI); gestisce la produzione di valvole per le centrifughe. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 16) Ehsan **Monajemi**. Funzione: Construction Project Manager, Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 17) Mohammad Mehdi Nejad **Nouri**. Titolo: ten. gen. Funzione: rettore dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar è affiliata al MODALF e ha eseguito esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 18) Mohammad **Qannadi**. Funzione: vicepresidente dell'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

- 19) Amir **Rahimi**. Funzione: capo del centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare di Esfahan. Altre informazioni: il centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare di Esfahan fa parte della Nuclear Fuel Production and Procurement Company dell'AEIOI, che svolge attività connesse all'arricchimento.
- 20) Morteza **Rezaie**. Titolo: brigadiere generale. Funzione: vicecomandante dell'IRGC.
- 21) Morteza **Safari**. Titolo: contrammiraglio. Funzione: comandante della marina dell'IRGC.
- 22) Yahya Rahim **Safavi**. Titolo: magg. gen. Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.
- 23) Seyed Jaber **Safdari**. Altre informazioni: direttore dell'impianto di arricchimento di Natanz.
- 24) Hosein **Salimi**. Titolo: generale. Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
- 25) Qasem **Soleimani**. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza Qods.
- 26) Mohammad Reza **Zahedi**. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante delle forze terrestri dell'IRGC.
- 27) Generale **Zolqadr**. Funzione: viceministro dell'interno per le questioni di sicurezza, ufficiale dell'IRGC.

B. Entità

- 1) Ammunition and Metallurgy Industries Group [alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group]. Altre informazioni: a) AMIG controlla 7th of Tir, b) AMIG è posseduto e controllato dall'Organizzazione delle industrie belliche (DIO).
- 2) Organizzazione iraniana dell'energia atomica (AEIOI). Altre informazioni: coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 3) Banca Sepah e banca Sepah International. Altre informazioni: la banca Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e alle entità sotto il suo controllo, tra cui il gruppo industriale Shahid Hemmat (SHIG) e il gruppo industriale Shahid Bagheri (SBIG).
- 4) Gruppo dell'industria dei missili da crociera (alias Gruppo dell'industria dei missili di difesa navale).
- 5) Organizzazione delle industrie belliche (DIO). Altre informazioni: a) entità globale controllata dal MODAFI; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma centrifughe e al programma missilistico, b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 6) Centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare (NFRPC) e Centro di tecnologia nucleare (ENTC) di Esfahan. Altre informazioni: fanno parte della società per la produzione e l'acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana dell'energia atomica (AEIOI).
- 7) Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) ex Instrumentation Factory Plant, b) fa capo all'AIO, c) coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
- 8) Farayand Technique. Altre informazioni: a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.
- 9) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitrice di PFEP — Natanz, b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
- 10) Centro di ricerca nucleare di Karaj. Altre informazioni: fa parte della divisione «ricerca» dell'AEIOI.

- 11) Kavoshyar Company. Altre informazioni: controllata dell'AEOI.
 - 12) Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitrice del costruttore del reattore di ricerca A40 — Arak, b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
 - 13) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: opera nell'ambito dell'AEOI.
 - 14) Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: filiale della DIO.
 - 15) Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: gestisce aeromobili.
 - 16) Pars Trash Company. Altre informazioni: a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.
 - 17) Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce aeromobili senza pilota (UAV), paracadute, paracadute frenanti, paramotori, ecc.
 - 18) Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità che fa capo all'AIO.
 - 19) 7th of Tir. Altre informazioni: a) alle dipendenze della DIO; il suo coinvolgimento diretto nel programma nucleare dell'Iran ampiamente riconosciuto, b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
 - 20) Gruppo industriale Shahid Bagheri (SBIG). Altre informazioni: a) entità che fa capo all'AIO, b) coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
 - 21) Gruppo industriale Shahid Hemmat (SHIG). Altre informazioni: a) entità che fa capo all'AIO, b) coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
 - 22) Sho'a' Aviation. Altre informazioni: produce ultraleggeri.
 - 23) Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità che fa capo all'AIO.»
-

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2007

relativa a una posizione comunitaria in merito alla decisione n. 1/2007 della commissione mista di cui all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro

(2007/239/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

(1) L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° dicembre 2006.

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica ⁽¹⁾ (di seguito «l'accordo»), che ha preso effetto il 1° dicembre 1992, in particolare l'articolo 18,

(2) L'articolo 42 dell'accordo interinale sancisce che la commissione mista istituita dall'accordo sorveglia l'applicazione e l'attuazione dell'accordo interinale.

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra ⁽²⁾ (di seguito «l'accordo interinale»), che è stato firmato il 12 giugno 2006, in particolare gli articoli 42 e 43,

(3) L'articolo 43, terzo comma, dell'accordo interinale sancisce che la commissione mista adotta il proprio regolamento interno.

(4) L'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), dell'accordo sancisce che la commissione mista può creare gruppi di lavoro.

vista la proposta della Commissione,

(5) La denominazione, la composizione, il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro dovrebbero essere fissati nel regolamento interno della commissione mista.

(6) La Comunità dovrebbe stabilire la posizione da assumere nella commissione mista in merito all'adozione del regolamento interno,

⁽¹⁾ GU L 343 del 25.11.1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare all'interno della commissione mista di cui all'articolo 42 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, si basa sul progetto di decisione della commissione mista accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER

DECISIONE N. 1/2007

del ...

della commissione mista di cui all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (di seguito «l'accordo»), che ha preso effetto il 1° dicembre 1992, in particolare l'articolo 18,

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, (di seguito «l'accordo interinale») che è stato firmato il 12 giugno 2006, in particolare gli articoli 42 e 43,

considerando che l'accordo interinale è entrato in vigore il 1° dicembre 2006,

DECIDE:

*Articolo 1***Presidenza**

La commissione mista è presieduta a turno da ciascuna delle parti.

*Articolo 2***Riunioni**

La commissione mista si riunisce regolarmente una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Tirana. Su richiesta di una delle parti, possono essere indette di comune accordo riunioni speciali.

Salvo decisione contraria, le riunioni della commissione mista non sono pubbliche.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) può partecipare alle riunioni della commissione mista in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI.

La commissione mista può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché la informino su argomenti specifici.

Gli Stati membri della Comunità europea sono informati delle riunioni della commissione mista.

*Articolo 4***Segretariato**

Le mansioni inerenti al segretariato della commissione mista sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario della Repubblica d'Albania.

*Articolo 5***Corrispondenza**

Tutte le comunicazioni del presidente della commissione mista o a lui dirette sono inoltrate a entrambi i segretari, i quali provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nella commissione mista.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente e i due segretari stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

La commissione mista adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è possibile con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

Il progetto di verbale di ogni riunione della commissione mista è redatto dalla parte che ospita la riunione. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Entro i due mesi successivi alla riunione, il progetto di verbale è presentato alla commissione mista per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è conservata nell'archivio da entrambe le parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5 della presente decisione.

*Articolo 8***Deliberazioni**

Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono adottate di comune accordo dalle parti.

Tra una riunione e l'altra, la commissione mista può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista di cui all'articolo 43 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni adottate dalla commissione mista sono pubblicate dalle parti nelle loro rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare qualsiasi altro atto adottato dalla commissione mista.

*Articolo 9***Lingue**

Le lingue ufficiali della commissione mista sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, la commissione mista delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

*Articolo 10***Spese**

La Comunità e la Repubblica d'Albania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni della commissione mista e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni nonché le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

*Articolo 11***Gruppi di lavoro**

Il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro istituiti al fine di assistere la commissione mista nell'esercizio delle sue funzioni figurano nell'allegato della presente decisione.

I gruppi di lavoro sono composti di rappresentanti di entrambe le parti. Essi sono presieduti a turno da una delle parti conformemente al regolamento interno della commissione mista.

I gruppi di lavoro dipendono dalla commissione mista, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni alla commissione mista.

La commissione mista può decidere di sopprimere i gruppi di lavoro esistenti, di modificarne il mandato o di istituire nuovi gruppi di lavoro che l'assistanza nell'esercizio delle sue funzioni.

ALLEGATO

Mandato e struttura dei gruppi di lavoro CE-Albania nel quadro dell'accordo interinale

1. Composizione e presidenza

I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo della Repubblica d'Albania (di seguito «Albania») e sono presieduti a turno dalle due parti. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei gruppi di lavoro.

2. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo dell'Albania svolgono congiuntamente le funzioni di segretari di ogni gruppo di lavoro.

Tutte le comunicazioni riguardanti i gruppi di lavoro sono trasmesse ai segretari del gruppo di lavoro competente.

3. Riunioni

I gruppi di lavoro si riuniscono regolarmente una volta all'anno, nonché quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei gruppi di lavoro.

Previo accordo delle parti, i gruppi di lavoro hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

4. Competenze

I gruppi di lavoro organizzano le discussioni in base alla struttura dei gruppi di lavoro pluridisciplinari sotto indicata. Per tutti i settori si valutano l'attuazione dell'accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione. I gruppi di lavoro esaminano gli eventuali problemi emersi nei loro settori di competenza e suggeriscono le misure del caso.

I gruppi di lavoro permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis comunitario ed esaminano i progressi compiuti dall'Albania nell'allineamento dell'acquis conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interinale.

5. Verbale

Entro i due mesi successivi alla riunione viene redatto un progetto di verbale per le riunioni di ogni gruppo di lavoro. Dopo che il verbale è stato approvato dalle parti, il segretario del gruppo di lavoro ne invia una copia ai segretari della commissione mista.

6. Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei gruppi di lavoro non sono pubbliche.

7. Struttura dei gruppi di lavoro

- 1) Gruppo di lavoro Commercio, industria, dogane e fiscalità.
 - 2) Gruppo di lavoro Agricoltura e pesca.
 - 3) Gruppo di lavoro Mercato interno e concorrenza.
 - 4) Gruppo di lavoro Questioni economico-finanziarie e statistiche.
 - 5) Gruppo di lavoro Innovazione, società dell'informazione e politica sociale.
 - 6) Gruppo di lavoro Trasporti, ambiente, energia e sviluppo regionale.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2007

che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE

[notificata con il numero C(2007) 1622]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli

scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 6, e l'articolo 32,

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁶⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 319); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

⁽⁷⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) I certificati veterinari e sanitari richiesti dalla legislazione comunitaria per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale sono attualmente presentati in base a svariati modelli, stabiliti in decine di disposizioni frammentarie. Nonostante la diversa veste grafica, il contenuto dei certificati è fondamentalmente identico per quanto riguarda le informazioni che si devono fornire. Uniformando i modelli esistenti si agevolerà notevolmente l'uso dei certificati da parte delle autorità dei paesi terzi.
- (2) Tale uniformazione si rende d'altro canto indispensabile nel momento in cui i certificati sono trattati con mezzi informatici nell'ambito del sistema istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces ⁽³⁾.
- (3) Uniformando i certificati le procedure alla frontiera diverranno più agevoli e rapide, mediante il trasferimento automatico dei dati contenuti nei certificati verso i documenti veterinari comuni di entrata imposti dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi ⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità ⁽⁵⁾.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presentazione dei vari certificati veterinari e sanitari richiesti per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale, nonché dei certificati per il transito attraverso la Comunità di prodotti d'origine animale avviene in base ai modelli unici di certificato veterinario che figurano nell'allegato I.

2. La parte I dei modelli unici di cui al paragrafo 1, relativa alle informazioni sulla partita spedita, sostituisce le parti corrispondenti dei modelli di certificato previsti dalle disposizioni comunitarie di cui all'allegato II.

3. Nella parte II dei modelli unici di cui al paragrafo 1, relativa alla certificazione da parte dell'autorità competente, sono ripresi gli attestati di sanità, gli attestati sanitari, gli attestati di polizia sanitaria, gli attestati o le dichiarazioni relative al benessere degli animali, gli attestati, le informazioni o i dati sanitari, gli attestati o le norme riguardanti il trasporto degli animali, le esigenze particolari e i requisiti specifici di polizia sanitaria quali figurano nei certificati, previsti dalle disposizioni comunitarie di cui all'allegato II.

Articolo 2

I certificati veterinari e sanitari conformi ai modelli stabiliti dalle disposizioni comunitarie di cui all'allegato II possono essere utilizzati, salvo ulteriori modifiche, dai paesi terzi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17).

ALLEGATO I

Parte I: modello per gli animali

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo Numero di riconoscimento		I.14. Data della partenza ora della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Peso lordo	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per Allevamento <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Ingrasso <input type="checkbox"/> Quarantena <input type="checkbox"/> Circo/esposizione <input type="checkbox"/> Trasformazione supplementare <input type="checkbox"/>		Macellazione <input type="checkbox"/> Equidi registrati <input type="checkbox"/> Stabulazione in acqua <input type="checkbox"/>		Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Importazione definitiva <input type="checkbox"/> Reintroduzione <input type="checkbox"/> Ammissione temporanea <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico) Età		Razza/Categoria Sesso		Sistema di identificazione Quantità		Numero di identificazione Test		

Parte I: modello per i prodotti

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE					
	Identificazione Riferimento documentale		I.17. Numeri/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/> Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Trasformazione supplementare <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>						I.26.		
				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Natura della merce			Tipo di trattamento			
Macello		Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Deposito frigorifero			
Numero di colli		Laboratorio di sezionamento/Impianto di fabbricazione			Numero del lotto			
		Peso netto						

Parte I: modello per lo sperma, gli embrioni, gli ovuli

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinataire Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE					
	Identificazione Riferimento documentale		I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Peso lordo	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza/Categoria		Marchio di identificazione		Data di raccolta		
Quantità		Numero di riconoscimento del centro				Identità del donatore		

Parte II

PAESE:

Modello di certificato (**)

Parte II: Certificazione	Il. Informazioni sanitarie (*)	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b.
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello)		Titolo e qualifica	
Data		Firma	
Timbro			

(*) Indicare le esigenze sanitarie specifiche.

(**) Da sostituire con il titolo specifico di ogni modello di certificato.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO VETERINARIO PER L'INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI ANIMALI VIVI, SPERMA, EMBRIONI, OVULI E PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE

Osservazione generale: il documento va compilato in stampatello. Per selezionare un'opzione, apporre una crocetta nell'apposito spazio.

Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice di due lettere relativo ad un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2.

Parte I — Informazioni sulla partita spedita

Paese: indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

Riquadro I.1.

Speditore: indicare il nome e l'indirizzo (via, città e regione/provincia/Stato, se pertinente) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l'indirizzo di posta elettronica.

Riquadro I.2.

Il numero di riferimento del certificato è un numero che l'autorità competente del paese terzo deve attribuire secondo la propria classificazione.

Riquadro I.2.a.

Riservato alla notifica TRACES. Il numero TRACES del certificato è un numero di riferimento unico attribuito dal sistema TRACES.

Riquadro I.3.

Autorità centrale competente: nome dell'autorità centrale del paese di spedizione competente in materia di certificazione.

Riquadro I.4.

Autorità locale competente: se pertinente, nome dell'autorità locale responsabile del luogo d'origine o del luogo di spedizione del paese, competente in materia di certificazione.

Riquadro I.5.

Destinatario: indicare il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica a cui è destinata la partita nello Stato membro di destinazione.

In caso di transito di merci nel territorio dell'UE, questa informazione non è obbligatoria.

Riquadro I.6.

Persona responsabile della partita nell'UE:

1: in caso di prodotti in transito nel territorio dell'UE: indicare il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale). Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l'indirizzo di posta elettronica. Questa persona è responsabile della partita fin dalla presentazione al posto d'ispezione frontaliere e presenta le dovute dichiarazioni alle autorità competenti a nome dell'importatore.

2: in caso di prodotti, animali, sperma, embrioni od ovuli importati nell'UE: Riservato alla notifica TRACES. Indicare il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale). Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l'indirizzo di posta elettronica.

Questa informazione può essere modificata fino alla stesura del documento veterinario comune di entrata.

Riquadro I.7.

Paese d'origine: indicare il nome dei paesi terzi in cui sono stati prodotti, fabbricati o imballati i prodotti finiti o nel quale gli animali hanno soggiornato durante il periodo previsto dalla legge.

Riquadro I.8.

Regione d'origine: (se pertinente) riguarda esclusivamente le specie o i prodotti investiti da misure di regionalizzazione o dalla creazione di zone riconosciute in conformità di una decisione della Comunità europea. Le regioni o le zone riconosciute devono essere indicate così come sono denominate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Codia: come riportato nella pertinente normativa.

Riquadro I.9.

Paese di destinazione: indicare il nome dello Stato membro a cui sono destinati gli animali o i prodotti.

Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome del paese terzo di destinazione.

Riquadro I.10.

Regione di destinazione: cfr. riquadro I.8.

Riquadro I.11.

Luogo d'origine: luogo da cui provengono gli animali o i prodotti.

Per gli animali: l'azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi d'attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.

Per lo sperma, gli embrioni e gli ovuli: i centri di raccolta e di magazzinaggio di sperma nonché i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e ovuli.

Per i prodotti o i sottoprodotti d'origine animale, qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o del settore dell'alimentazione animale. Segnalare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti o dei sottoprodotti e indicare il paese di spedizione se diverso da quello d'origine.

Indicare il nome, l'indirizzo (via, città e regione/provincia/Stato, se pertinente) e il numero di riconoscimento o di registrazione di tali strutture nei casi in cui quest'ultimo è richiesto dalla normativa.

Riquadro I.12.

Luogo di destinazione: in caso di magazzinaggio di prodotti in transito: Indicare il nome, l'indirizzo (via, città e codice postale) e il numero di riconoscimento o di registrazione del deposito in zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o del rifornitore di navi.

Luogo di destinazione: in caso d'importazione nell'UE: Riservato alla notifica TRACES. Luogo verso cui gli animali o i prodotti sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati. Indicare eventualmente il nome, l'indirizzo (via, città e codice postale) e il numero di riconoscimento o di registrazione delle strutture del luogo di destinazione. Si consiglia di fornire anche i numeri di telefono, di fax o l'indirizzo di posta elettronica.

Riquadro I.13.

Luogo di carico: per gli animali: indicare il luogo in cui gli animali sono caricati e, se vengono prima raccolti, le coordinate del centro di raccolta: questa voce riguarda i centri ufficiali di raccolta degli animali prima della loro spedizione. Essi devono essere riconosciuti dall'autorità ufficiale e posti sotto il suo controllo.

Per i prodotti, lo sperma e gli embrioni, indicare il luogo di carico o il porto d'imbarco.

Riquadro I.14.

Data e ora della partenza:

Per gli animali: indicare la data e l'ora previste per la partenza degli animali.

Per i prodotti, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli: indicare la data della partenza.

Riquadro I.15.

Mezzo di trasporto: indicare tutti i dettagli relativi ai mezzi di trasporto.

La modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria, su strada o altra).

L'identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome della nave, per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio. Altro: modalità di trasporto non indicate dalla direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. In caso di modifica del mezzo di trasporto dopo il rilascio del certificato, spetta allo spediteore informare il posto d'ispezione frontaliere (PIF) d'entrata nell'UE.

Riferimento documentale facoltativo: indicare il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico marittima o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

Riquadro I.16.

PIF d'entrata nell'UE: indicare il nome e il nome del PIF così come figurano nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Questa informazione può essere modificata fino alla stesura del documento veterinario comune di entrata.

Riquadro I.17.

Numero di autorizzazione CITES: riguarda unicamente gli animali e i prodotti contemplati dalla convenzione di Washington sulle specie protette.

Riquadro I.18.

Descrizione della merce: descrivere la merce sotto il profilo veterinario o avvalersi della nomenclatura utilizzata nel sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ripresa dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato. Tale descrizione doganale sarà eventualmente completata da ogni informazione necessaria a classificare la merce dal punto di vista veterinario (specie, trattamento, ecc.).

Riquadro I.19.

Codice del prodotto (codice NC): indicare il codice che figura nel sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ripreso dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.

Riquadro I.20.

Numero di animali/Peso lordo:

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti d'origine animale (sperma, ovulo, embrione), indicare il numero totale di capi o di provette, espresso in unità.

Nel caso degli animali d'acquacoltura e i prodotti, indicare il peso lordo totale e il peso netto totale in kg.

Riquadro I.21.

Temperatura: riguarda unicamente i prodotti d'origine animale; indicare la temperatura adeguata di trasporto/magazzinaggio dei prodotti.

Riquadro I.22.

Numero di colli: indicare il numero totale di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali o il numero di container criogenici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni o il numero di pacchetti per i prodotti.

Riquadro I.23.

Numero del sigillo e numero del container: Il numero di sigillo può essere richiesto per legge, nel qual caso indicare tutti i numeri d'identificazione dei sigilli e dei container. Se non vi è alcun obbligo normativo, questa informazione è facoltativa.

Riquadro I.24.

Tipo di imballaggio: riguarda unicamente i prodotti.

Riquadro I.25.

Merce certificata per: indicare il fine per cui gli animali sono importati o l'impiego previsto dei prodotti. (Su ogni certificato specifico figureranno solo le opzioni possibili).

Allevamento: per gli animali d'allevamento e da reddito.

Ingrasso: riguarda unicamente gli ovini, i caprini, i bovini e i suini.

Macellazione: per gli animali destinati al macello.

Quarantena: si riferisce alla decisione 2000/666/CE per i volatili, alla direttiva 92/65/CEE per i carnivori, i primati e i pipistrelli, e alla direttiva 2006/88/CE per gli animali d'acquacoltura.

Organismo riconosciuto: organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a norma della direttiva 92/65/CEE.

Riproduzione artificiale: riguarda unicamente lo sperma, gli ovuli e gli embrioni.

Equidi registrati: a norma della direttiva 90/426/CEE

Ripopolamento: riguarda unicamente la selvaggina destinata alla ricostituzione del patrimonio e i pesci destinati al ripopolamento di peschiere.

Animali da compagnia: animali delle specie che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 e che sono oggetto di transazioni commerciali.

Circo/esposizione: riguarda i circhi e gli animali da concorso, nonché gli animali acquatici destinati agli acquari.

Stabulazione in acqua: riguarda unicamente i prodotti d'acquacoltura.

Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano e per i quali la normativa esige un certificato sanitario.

Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all'alimentazione animale di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Trasformazione supplementare: riguarda unicamente i prodotti o gli animali che devono subire una trasformazione prima di essere commercializzati.

Uso tecnico: prodotti non idonei al consumo umano e animale, di cui al regolamento modificato (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altro: destinato a casi non previsti dalla presente classificazione.

Riquadro I.26.

Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo: riguarda unicamente i prodotti d'origine animale in transito attraverso l'UE o il SEE, in provenienza da un paese terzo e destinati a un altro paese terzo: indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. (Riquadro specifico dei certificati per il transito e il magazzinaggio, compreso il magazzinaggio per i rifornitori di navi).

Riquadro I.27.

Per importazione o ammissione nell'UE: (riquadro specifico dei certificati d'importazione e di ammissione).

Importazione definitiva: questa opzione appare unicamente nell'ambito dell'introduzione di specie animali autorizzate anche alla reintroduzione o all'ammissione temporanea (ad esempio cavalli registrati).

Reintroduzione: questa opzione appare unicamente nell'ambito dell'introduzione di specie animali autorizzate alla reintroduzione [ad esempio i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (decisione 93/195/CEE della Commissione)].

Ammissione temporanea: questa opzione appare unicamente nell'ambito dell'introduzione di specie animali autorizzate all'ammissione temporanea (ad esempio cavalli registrati per un periodo massimo di 90 giorni).

Riquadro I.28.

Identificazione della merce: indicare i requisiti specifici inerenti alle specie animali e alla natura dei prodotti. Le informazioni richieste, enumerate di seguito in maniera esauriente, sono stabilite in ogni singolo certificato.

Per gli animali vivi: specie (nome scientifico), razza/categoria, metodo d'identificazione, numero d'identificazione, età, sesso, quantità, test.

Per lo sperma, gli embrioni e gli ovuli: specie (nome scientifico), razza/categoria, marchio d'identificazione, data di raccolta, numero di riconoscimento del centro/gruppo di lavoro, identificazione del donatore, quantità.

Per i prodotti: specie (nome scientifico), natura della merce, tipo di trattamento, numero di riconoscimento degli stabilimenti (macelli, laboratori di sezionamento/laboratori di trasformazione, depositi frigorifero), numero della partita, numero del collo, peso netto.

Parte II — Certificazione

Riquadro II.

Informazioni sanitarie: compilare questa parte in base alla normativa pertinente.

Riquadro II.a.

Numero di riferimento: cfr. riquadro I.2.

Riquadro II.b.

Numero di riferimento TRACES: cfr. riquadro I.2.a.

Veterinario ufficiale: indicare il nome, la qualifica, il titolo e la data della firma. Nei casi previsti dalla legislazione pertinente, l'ispettore veterinario può essere sostituito da un ispettore ufficiale.

ALLEGATO II

Elenco dei riferimenti legislativi per i certificati veterinari e sanitari

Gli allegati I, II e III della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ⁽¹⁾,

l'allegato II della decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati ⁽²⁾,

gli allegati II e da IV a IX della decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'espportazione temporanea ⁽³⁾,

gli allegati I e II della decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello ⁽⁴⁾,

l'allegato II della decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione ⁽⁵⁾,

l'allegato della decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica ⁽⁶⁾,

gli allegati I e II della decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica ⁽⁷⁾,

l'allegato della decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino ⁽⁸⁾,

l'allegato della decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina ⁽⁹⁾,

gli allegati II e III della decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni ⁽¹⁰⁾,

l'allegato III della decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni ⁽¹¹⁾,

l'allegato A della decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽²⁾ GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

⁽³⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/109/CE (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 17).

⁽⁷⁾ GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/119/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 56).

⁽⁸⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

⁽⁹⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE.

⁽¹⁰⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/437/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 52).

⁽¹¹⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

⁽¹²⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

gli allegati III e IV della decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina ⁽¹⁾,

gli allegati da II a V della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda ⁽²⁾,

gli allegati IA e IB della decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi ⁽³⁾,

l'allegato II della decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano ⁽⁴⁾,

gli allegati II, IV e V della decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano ⁽⁵⁾,

gli allegati A e B della decisione 2003/863/CE della Commissione, del 2 dicembre 2003, sui certificati sanitari per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dagli Stati Uniti ⁽⁶⁾,

gli allegati I e II della decisione 2003/881/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE ⁽⁷⁾,

l'allegato III della decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi ⁽⁸⁾,

l'allegato II della decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo ⁽⁹⁾,

l'allegato della decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali ⁽¹⁰⁾,

l'allegato II della decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ⁽¹¹⁾,

gli allegati da II a V della decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoonutarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/14/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/855/CE (GU L 338 del 5.12.2006, pag. 45).

⁽³⁾ GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 56).

⁽⁴⁾ GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/158/CE (GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 10).

⁽⁵⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/158/CE.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26. Decisione modificata dalla decisione 2005/60/CE (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64).

⁽⁸⁾ GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 2006/311/CE (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40).

⁽⁹⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 73; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

⁽¹⁰⁾ GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

⁽¹²⁾ GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1792/2006.